

[luogo], [data]

Spettabile

Alla cortese attenzione di: _____

Oggetto: Accordo di confidenzialità

[Nome del Ricevente] _____ con sede legale in Via _____ n. _____, numero di iscrizione _____ al Registro delle Imprese di _____ P.IVA _____ (la "Ricevente")

oppure

il Sig./Sig.ra _____ [Nome del Ricevente], C. F. _____, residente in via _____ n. _____ (____) (in seguito anche la "Ricevente")

è interessata a ricevere da Abilio S.p.A. (la "Società") alcune Informazioni Confidenziali (come *infra* definite), e che potranno comportare il trattamento dei dati e informazioni di proprietà di terzi, gestiti da Abilio S.p.A. in virtù di apposito incarico (l'"Operazione"), ai termini e alle condizioni che seguono.

La Ricevente prende atto che le Informazioni Confidenziali che la Società e/o i suoi Rappresentanti (come *infra* definiti) potranno comunicare alla stessa e ai propri Rappresentanti, contengono e/o riflettono informazioni e dati di carattere strettamente privilegiato e confidenziale.

Lo scopo della presente lettera (l'"Accordo di Confidenzialità") è quello di formalizzare l'impegno incondizionato ed irrevocabile della Ricevente e, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, di sue eventuali Affiliate e/o dei rispettivi Rappresentanti, a: (i) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali; (ii) trattare le Informazioni Confidenziali che le saranno comunicate secondo i termini e le condizioni di cui al presente Accordo di Confidenzialità; e (iii) astenersi dal porre in essere determinati comportamenti o condotte, secondo quanto di seguito previsto.

1. Definizioni

1.1. "Affiliata/e" significa, in relazione ad ogni persona fisica o giuridica, come applicabile: (i) qualsiasi entità (anche incorporata) che svolga attività commerciale con un nome che includa in tutto o in parte il nome delle Parti o sia altrimenti associata o sia una corrispondente azienda della rete del Ricevente; nonché (ii) qualsiasi soggetto (a seconda del caso, persona fisica o giuridica) che controlli, sia controllato da, o sia sotto il comune controllo di, un altro soggetto. Ai fini di cui al presente Accordo di Confidenzialità, il termine "controllo", se utilizzato con riferimento ad un altro soggetto, significa il potere di amministrare e gestire detto soggetto, sia direttamente sia indirettamente, attraverso il possesso di una partecipazione nel capitale sociale dello stesso che gli conferisca diritti di voto, attraverso una relazione contrattuale o in qualsiasi altro modo ovvero secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma del codice civile.

1.2. "Informazione Confidenziale" significa:

- (a) tutte le informazioni di qualsiasi tipo (incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di carattere legale, tecnico, societario, commerciale, finanziario, contabile e amministrativo) relative all'Operazione, alla Società e/o alle sue eventuali Affiliate, indipendentemente dalla modalità di rivelazione e/o comunicazione e/o scambio di tali informazioni e dal supporto utilizzato (ivi comprese quindi le informazioni trasmesse oralmente ovvero ottenute dalla Ricevente tramite l'accesso agli uffici della Società), nonché dal fatto che queste siano state o meno identificate come riservate o confidenziali;
 - (b) tutti i documenti, le analisi, i *report*, gli studi e gli altri documenti che siano stati predisposti e/o elaborati dalla Società e/o dalla Ricevente e/o da eventuali Affiliate e/o dai rispettivi Rappresentanti (come *infra* definiti), ovvero su commissione degli stessi e che contengano e/o riflettano – in tutto o in parte – le informazioni di cui al presente Paragrafo 1.2 o che siano stati elaborati – in tutto o in parte – sulla base delle medesime informazioni;
 - (c) l'esistenza dell'Operazione, il fatto che la Ricevente, la Società, eventuali Affiliate delle medesime e i rispettivi Rappresentanti siano coinvolti nell'analisi, nelle negoziazioni e nelle riunioni inerenti all'Operazione, il contenuto, la tempistica e lo *status* delle suddette negoziazioni e, in genere, ogni altra informazione, fatto, dato e/o circostanza che riguardi direttamente e/o indirettamente l'Operazione; e
 - (d) l'esistenza e il contenuto del presente Accordo.
- 1.3. “**Rappresentanti**” significa, di volta in volta, e a seconda dei casi, i soci, i *manager*, i dirigenti, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti (inclusi i consulenti fiscali, legali, finanziari e contabili) della Società e/o della Ricevente e/o delle eventuali rispettive Affiliate.

2. **Obbligazioni**

- 2.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Confidenzialità la Ricevente si impegna, anche per il fatto delle proprie Affiliate nonché dei Rappresentanti propri e/o delle proprie Affiliate ex art. 1381 c.c., senza limitazione, restrizione o riserva alcuna a:
- (a) utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali al solo ed esclusivo fine di valutare, negoziare e discutere la possibile Operazione e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* applicabile, ivi inclusa la disciplina sulla protezione dei dati personali e, ove applicabile, quella relativa all'uso di informazioni privilegiate riguardanti le società emittenti con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e/o ammessi alle negoziazioni in sistemi multilaterali di negoziazione;
 - (b) limitare, tramite l'adozione di adeguate misure preventive, la circolazione e l'uso delle Informazioni Confidenziali solo ai propri Rappresentanti la cui partecipazione sia strettamente necessaria al fine del buon esito dell'Operazione. La Ricevente si impegna (i) informare per iscritto i propri Rappresentanti, prima di trasmettere loro le Informazioni Confidenziali, del carattere strettamente riservato e confidenziale delle medesime, ed ad assumere tutte le disposizioni necessarie al fine di dirigere e garantire che i Rappresentanti adempiano a tutte le obbligazioni derivanti dal presente

- Accordo di Riservatezza e (ii) ad impedire ogni accesso non autorizzato e/o manipolazione e/o sottrazione di Informazioni Confidenziali;
- (c) non rivelare in alcun modo, in tutto o in parte, le Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso ad un soggetto diverso da quelli indicati nella lettera (b) che precede. Qualora la Ricevente, una propria Affiliata o un relativo Rappresentante sia/no legalmente obbligato/i a rivelare delle Informazioni Confidenziali per vincoli di legge o regolamento ovvero su legittima richiesta di eventuali Autorità competenti, la Ricevente (sempre che ciò sia possibile in base alle legge applicabile) ne darà preventiva comunicazione scritta alla Società al fine di permettere alla stessa di adottare gli eventuali accorgimenti che riterrà opportuni; resta sin d'ora inteso che la Ricevente, sempre che ciò sia possibile in base alla legge applicabile, si consulterà con la Società in merito alla tempistica, allo scopo e al contenuto della relativa divulgazione delle Informazioni Confidenziali;
 - (d) proteggere le Informazioni Confidenziali ricevute con il più alto *standard* di diligenza e protezione e garantire che le Informazioni Confidenziali siano archiviate in modo sicuro, evitando altresì di realizzarne copie ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario in relazione al buon esito dell'Operazione; e
 - (e) informare la Società di ogni inadempimento, proprio e/o di qualsiasi suo Affiliata e/o di un Rappresentante proprio e/o di una sua Affiliata, delle obbligazioni previste dal presente Accordo di Confidenzialità di cui la Ricevente sia venuta a conoscenza fornendo la propria assistenza al fine di minimizzare il più possibile gli effetti negativi di tale inadempimento.
- 2.2. Rimane sin d'ora inteso che gli obblighi di confidenzialità della Ricevente di cui al presente Accordo di Confidenzialità non troveranno applicazione con riferimento alle informazioni:
- (i) che la Ricevente possa dimostrare che:
 - (a) siano divenute di pubblico dominio prima della data della loro comunicazione ai sensi del presente Accordo di Confidenzialità alla Ricevente, alle sue Affiliate e/o ai relativi Rappresentanti, o che siano divenute di pubblico dominio dopo tale data per cause non imputabili alla Ricevente e/o alle sue Affiliate e/o ai relativi Rappresentanti;
 - (b) le siano state rivelate su base espressamente non confidenziale da soggetti diversi dalla Società i quali non erano vincolati da, e/o non hanno agito in violazione di, alcun obbligo legale o contrattuale di confidenzialità relativo alle informazioni oggetto di divulgazione;
 - (ii) di cui sia richiesta la divulgazione da espressa disposizione di legge, regolamento ovvero per ordine dell'autorità giudiziaria o di un'altra competente autorità, fatti i salvi i limiti di cui al Paragrafo 2.1, lettera (b) che precede;
 - (iii) di cui la Società abbia preventivamente autorizzato per iscritto alla Ricevente la divulgazione.
- 2.3. La Ricevente prende espressamente atto che né la Società né i suoi Rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia circa la correttezza, completezza, accuratezza e veridicità delle Informazioni Confidenziali e, pertanto, non assumono alcuna responsabilità in merito.
- 2.4. Resta sin d'ora inteso che in caso di violazione dei termini e degli obblighi che precedono da parte della Ricevente, delle proprie Affiliate e/o dei rispettivi

Rappresentanti, la Società avrà diritto ad avviare ogni più opportuna iniziativa ed azione anche giudiziaria a propria tutela nei confronti della Ricevente, che si impegna a manlevare e indennizzare la Società in relazione ad ogni eventuale danno, costo, spesa e/o onere che la stessa dovesse sostenere e/o subire quale conseguenza diretta e/o indiretta della violazione degli obblighi contenuti nel presente Accordo di Confidenzialità.

- 2.5.** La sottoscrizione del presente Accordo di Confidenzialità non comporta in capo alla Società e/o alla Ricevente alcuna obbligazione di avviare trattative in relazione all'Operazione o, a maggior ragione, di finalizzare la stessa, né pertanto può ingenerare alcun affidamento in merito al buon esito di qualsivoglia negoziazione avviata tra le parti.
- 2.6.** Nel caso in cui le valutazioni inerenti all'Operazione fossero interrotte, ovvero nel caso in cui la Società e/o la Ricevente decidessero di non proseguire nelle discussioni o trattative, la Ricevente e le eventuali sue Affiliate nonché i rispettivi Rappresentanti resteranno soggetti agli obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo di Confidenzialità per la durata di cui al successivo Paragrafo 3.3 e saranno obbligati, nei 3 (tre) giorni successivi all'interruzione delle trattative ovvero alla scadenza del termine di cui al Paragrafo 3.3, a restituire ovvero a distruggere (e la Società, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, si impegna a far sì che entro tale termine le proprie Affiliate nonché i Rappresentati delle stesse e propri restituiscano ovvero distruggano) tutte le copie dei documenti o altri supporti in possesso della Ricevente, delle proprie Controllate nonché dei rispettivi Rappresentanti contenenti le Informazioni Confidenziali, nonché a dare conferma scritta alla Società dell'avvenuta distruzione. Ove applicabile, la Ricevente fornirà inoltre alla Società conferma scritta dell'intervenuta distruzione di ogni documento o supporto che incorpori una Informazione Confidenziale. Tuttavia, la Società concorda, nei limiti della vigente normativa in materia di protezione dei dati, che la Ricevente possa mantenere un archivio di propri documenti o fogli di lavoro per ragioni professionali, organizzative, o al fine di poter comprovare l'esistenza del rapporto professionale o per obblighi giuridici e/o normativi, in conformità con quanto stabilito dal presente Accordo di Confidenzialità.
- 2.7.** Fermo restando quanto stabilito nel presente Accordo di Confidenzialità Reciproca, la Ricevente riconosce e prende atto che le Informazioni Confidenziali possono riguardare anche illimity - gruppo di cui è parte la Società - le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che pertanto la divulgazione a terzi di informazioni non pubbliche concernenti emittenti quotati (e le società da questi controllate) è soggetta ad una specifica disciplina legale e regolamentare che la Ricevente si impegna a rispettare e a far sì, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, che sia rispettata dalle proprie Affiliate, nonché dai rispettivi Rappresentanti. In aggiunta, la Ricevente prende atto del fatto che le Informazioni Confidenziali potrebbero includere informazioni privilegiate ai sensi della normativa applicabile e, pertanto, si impegna a trattare (e a fare in modo che le proprie Affiliate e i Rappresentanti propri e delle proprie Affiliate trattino) dette informazioni privilegiate nel pieno rispetto di qualsiasi previsione di legge o regolamento applicabile, incluse le previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR") e nelle

relative disposizioni applicative. A tal proposito, la Ricevente (anche per conto delle proprie Affiliate e dei propri Rappresentanti e dei Rappresentanti delle proprie Affiliate) dichiara di essere a conoscenza del fatto che la illimity potrebbe essere tenuta ad iscrivere la Ricevente, una sua Affiliata e/o uno dei rispettivi Rappresentanti all'interno del c.d. registro *insider* di cui all'articolo 18 MAR e, pertanto, si impegna a fornire per iscritto il prima possibile (e a fare in modo che le proprie Affiliate e i Rappresentanti propri e delle proprie Affiliate forniscano per iscritto) a illimity, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie e/o opportune che la stessa illimity potrebbe richiedere ai fini dell'iscrizione nel predetto elenco.

- 2.8. [Con riguardo al trattamento dei dati personali (e.g. qualsiasi informazione relativa ad una o più persone fisiche identificate o identificabili) che possono essere inclusi nella trasmissione delle Informazioni Confidenziali tra la Società e la Ricevente – e la cui inclusione è necessaria per effettuare una valutazione adeguata dell'Operazione e per determinare il possibile prezzo di offerta – le Parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (il “**GDPR**”) e al D.Lgs. n. 196/2003 (il “**Codice della Privacy**”), nonché qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare inerente al trattamento dei dati personali, italiana o europea, come di volta in volta applicabile.
- 2.9. Nella misura in cui le Informazioni Confidenziali includano dati personali, le Parti riconoscono che ciascuna di esse agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati personali e si impegna a garantire il rispetto di tutti gli obblighi connessi a tale Titolarità. Le Parti, inoltre, si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per l'esecuzione e le finalità del presente Accordo e limitatamente al periodo di durata dello stesso.

3. Miscellanea

- 3.1. La Ricevente, anche per conto dei suoi Rappresentanti e/o di eventuali sue Affiliate, nonché dei rispettivi Rappresentanti, *ex art.* 1381 del codice civile, si impegna a mantenere il contenuto del presente Accordo di Confidenzialità strettamente confidenziale.
- 3.2. Il mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di qualunque diritto, facoltà o privilegio di cui al presente Accordo di Confidenzialità non implicherà una rinuncia agli stessi, così come l'esercizio singolo o parziale di tale diritto, facoltà o privilegio, non impedirà alcun ulteriore esercizio degli stessi, né l'esercizio di alcun diritto di cui al presente Accordo di Confidenzialità.
- 3.3. Gli impegni assunti con il presente Accordo di Confidenzialità cesseranno di avere efficacia decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di eventuale completamento dell'Operazione ovvero dalla data in cui sia comunicato per iscritto che la Società e la Ricevente non stipuleranno alcun accordo per la prestazione dei Servizi.
- 3.4. Nessuna modifica, variazione o risoluzione del presente Accordo sarà valida o vincolante, se non convenute per iscritto e non sottoscritte dalle parti del presente Accordo di Confidenzialità.
- 3.5. Qualora qualsiasi clausola del presente Accordo di Confidenzialità dovesse essere ritenuta nulla o invalida, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti

clausole dell'Accordo di Confidenzialità che, pertanto, continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Al riguardo, le parti del presente Accordo di Confidenzialità si impegnano a negoziare in buona fede la modifica o la sostituzione della suddetta clausola nulla o invalida con un'altra clausola che mantenga inalterato l'equilibrio del presente Accordo di Confidenzialità.

3.6. Il presente Accordo di Confidenzialità e le obbligazioni non contrattuali derivanti dal medesimo sono sottoposti alla legge italiana, ogni controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

3.7. Qualsiasi comunicazione dovuta o prevista dal presente Accordo di Confidenzialità dovrà essere fatta in forma scritta e consegnata a mani con ricevuta di ricevimento, o inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo posta elettronica certificata o ancora tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, come segue:

(i) se alla Società:

Abilio S.p.A.

Faenza (RA), via G. Galilei, n. 6 48018

e-mail: abilio@pec.illimity.com

All'attenzione di: _____

(ii) se alla Ricevente

All'attenzione di: _____

o al diverso indirizzo che venisse notificato da una parte all'altra ai sensi del presente Paragrafo 3.7.

* * *

Se quanto sopra esposto riproduce fedelmente lo stato delle trattative intercorse, Vi preghiamo di inviarci copia della presente lettera siglata in ogni pagina e con sottoscrizione per accettazione

Distinti Saluti,

Luogo e Data

Firma del Ricevente

Nome:

Qualifica:

Abilio S.p.A.